

3. Il Regno di Spagna aderirà alla convenzione di Monaco, del 5 ottobre 1973, sul brevetto europeo entro i termini richiesti per consentirle di avvalersi, per i soli prodotti chimici e farmaceutici, delle disposizioni dell'articolo 167 di detta convenzione.

In questo contesto e tenuto conto della realizzazione dell'impegno assunto dal Regno di Spagna, di cui al punto 1), gli stati membri della Comunità quali stati contraenti della convenzione di Monaco si impegnano a fare quanto in loro potere per garantire, in caso di presentazione di una domanda da parte del Regno di Spagna, in conformità di detta convenzione, la proroga — oltre il 7 ottobre 1987 e per la durata massima prevista dalla convenzione di Monaco — della validità della riserva di cui all'articolo 167 di cui sopra. Nel caso che non sia ottenuta la proroga della riserva

suddetta, il Regno di Spagna può ricorrere all'articolo 174 della convenzione di Monaco, fermo restando che essa aderirà comunque a quest'ultima al più tardi il 7 ottobre 1992.

4. Al termine di questa deroga il Regno di Spagna aderirà alla convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario.

Il Regno di Spagna potrà ricorrere all'articolo 95, paragrafo 4 di tale convenzione per apportare gli adattamenti di mero carattere tecnico resi necessari dalla sua adesione alla convenzione medesima, fermo restando tuttavia che tale ricorso non potrà in nessun caso ritardare la sua adesione alla convenzione di Lussemburgo oltre la data indicata.

Protocollo N. 9

concernente gli scambi di prodotti tessili tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione attuale

Articolo 1

Il Regno di Spagna controlla, secondo le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 e fino al 31 dicembre 1989, le esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A, in base ai quantitativi indicati in detto elenco.

Articolo 2

La Comunità e il Regno di Spagna stabiliscono, per la durata d'applicazione dell'articolo 1, una cooperazione amministrativa secondo le condizioni definite all'allegato B.

Articolo 3

Previa notifica alla Commissione, il Regno di Spagna può applicare le disposizioni di flessibilità previste all'allegato C alle proprie esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A.

Articolo 4

Qualora la situazione lo richieda la Commissione e le competenti autorità del Regno di Spagna procedono alle consultazioni appropriate in modo da evitare l'apparizione di situazioni che rendano necessario il ricorso a misure di salvaguardia.

Articolo 5

1. Qualora siano raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato A, oppure qualora siano constatati scarti bruschi ed importanti rispetto alle correnti di scambio tradizionali per le importazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'allegato B, paragrafo 1, la Commissione fissa, su richiesta dello stato membro interessato e secondo la procedura d'urgenza prevista all'articolo 379, paragrafo 2 dell'atto, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.

2. Qualora siano constatati scarti bruschi ed importanti rispetto alle correnti di scambio tradizionali per le importazioni in Spagna dei prodotti enumerati nell'allegato B, paragrafo 9, la Commissione fissa, su richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 379, paragrafo 2 dell'atto, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.

ALLEGATO A
Elenco di cui all'articolo 1

Categoria (1)	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1985)	Designazione delle merci	Unità	1986	1987	1988	1989
1	55.05	55.05—13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate	23 791	26 408	29 841	34 317
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01—62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02—66, 68, 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni tessuti per donna per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	9 623	10 682	12 071	13 881
13	60.04 B IV b) I cc) 2 dd) d) I cc) 2 cc)	60.04—48, 56, 75, 85	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Mutande, mutandine e slip per uomo e ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli («bébés»), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	1 000 pezzi	48 287	53 599	60 567	69 652
20	62.02 B I a) c)	62.02—12, 13, 19	Biancheria da letto, da tavola, da toilette, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Biancheria da letto, tessuta	Tonnellate	1 837	2 039	2 304	2 650
22	56.05 A	56.05—03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali); non preparati per la vendita al minuto: A. di fibre tessili sintetiche: Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate	3 958	4 393	4 964	5 709

ALLEGATO B

Cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2

ESPORTAZIONI DI PRODOTTI TESSILI ORIGINARI DELLA SPAGNA

1. Elenco dei prodotti oggetto di un regime di cooperazione amministrativa

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1985)	Designazione delle merci	Unità
1	55.05	55.05—13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate
2	55.09	55.09—03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99 55.09—06, 07, 08, 09, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Altri tessuti di cotone: Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate: a) di cui non grezzi né imbianchiti	Tonnellate
3	56.07 A	56.07—01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49 56.07—01, 05, 07, 08, 12, 15, 19, 22, 25, 29, 31, 35, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 49	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia: a) di cui non greggi né imbianchiti	Tonnellate
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04—19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli («bébés»), di cotone o di fibre tessili sintetiche: T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli («bébés»)	1 000 pezzi
5	60.05 A I II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee)		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:	1 000 pezzi

Cate- goria	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1985)	Designazione delle merci	Unità
	22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05—01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43	Maglie, pullover, con o senza maniche, slip- over, twinset, giubbetti e giacche a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01—62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02—66, 68, 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Calzoncini, short e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni tessuti per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi
13	60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc)	60.04—48, 56, 75, 85	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli («bébé»), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	1 000 pezzi
20	62.02 B I a) c)	62.02—12, 13, 19	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri Biancheria da letto, tessuta	Tonnellate
22	56.05 A	56.05—03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47 56.05—21, 23, 25, 28, 32, 34, 36	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: A. di fibre tessili sintetiche: Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto a) di cui acrilici	Tonnellate
23	56.05 B	56.05—51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91, 95, 99	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali) non preparati per la vendita al minuto: B. di fibre tessili artificiali: Filati di fibre tessili artificiali in fiocco non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate

2. Le autorità spagnole competenti rilasciano un'autorizzazione di esportazione per qualsiasi esportazione dei prodotti tessili delle categorie, delle voci tariffarie e dei codici NIMEXE di cui al paragrafo 1, originari della Spagna e destinati ad essere spediti negli stati membri attuali in vista della loro importazione definitiva.

3. Sulla base dell'autorizzazione di esportazione di cui al paragrafo 2, le autorità spagnole competenti rilasciano attestati che autorizzano l'esportazione.

Questi attestati comprendono in particolare gli elementi che devono figurare nella dichiarazione o domanda dell'importatore, di cui al paragrafo 6.

4. Le autorità spagnole competenti comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre, ripartendoli per stato membro e per categoria di prodotti:

- a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati attestati di esportazione nel corso del trimestre precedente;
- b) le esportazioni effettuate nel corso del trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a).

5. Le autorità spagnole competenti comunicano anche su base trimestrale alla Commissione ed alle autorità competenti degli stati membri attuali i numeri degli attestati che autorizzano l'esportazione diventati caduchi, nonché qualsiasi altra informazione esse ritengono utile in materia.

6. L'importazione definitiva in uno stato membro attuale dei prodotti oggetto della presente cooperazione amministrativa è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Per qualsiasi quantitativo domandato, questo documento è rilasciato oppure vistato, senza spese, da un'autorità competente dello stato membro importatore, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi successivi al deposito, secondo la legislazione nazionale in vigore, di una dichiarazione oppure di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore degli stati membri, qualunque sia il luogo di stabilimento dello stesso nella Comunità. Questo documento d'importazione sarà rilasciato o vistato solo sulla scorta di un attestato che autorizza l'esportazione, rilasciato dalle autorità spagnole competenti.

La dichiarazione o domanda dell'importatore contiene:

- a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;
- b) la designazione del prodotto, con l'indicazione
 - della denominazione commerciale,
 - del numero della categoria del prodotto indicato nella colonna 1 dell'elenco che figura nel paragrafo 1,
 - della voce tariffaria o del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero,
 - del paese d'origine;
- c) l'indicazione del prodotto nell'unità indicata nella colonna 5 dell'elenco che figura nel paragrafo 1;
- d) la data o le date previste per l'importazione.

Lo stato membro di importazione può richiedere indicazioni supplementari, senza che possa risulterne un ostacolo alle importazioni.

Il presente paragrafo non osta all'importazione definitiva dei prodotti interessati se la quantità dei prodotti presentati all'importazione supera globalmente per meno del 5% quella indicata nel documento di importazione.

7. Se un documento di importazione richiesto si riferisce ad un quantitativo inferiore al quantitativo indicato sull'attestato che autorizza l'esportazione, questo attestato è restituito all'importatore con l'indicazione a tergo del quantitativo per il quale è stato rilasciato un documento di importazione.

8. Gli stati membri attuali comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre, ripartendoli per categoria di prodotti:

- a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati o vistati documenti di importazione nel corso del trimestre precedente;
- b) le importazioni effettuate nel corso del trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a).

IMPORTAZIONE IN SPAGNA DI PRODOTTI TESSILI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

9. Elenco dei prodotti oggetto di un regime di cooperazione amministrativa

Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1985)	Designazione delle merci	Unità
55.05	55.05—13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate
55.06	55.06—10, 90	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	

Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1985)	Designazione delle merci	Unità
55.09	55.09—03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Altri tessuti di cotone: Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	Tonnellate
ex 62.02 A II	ex 62.02—09	Tendine, non a maglia, di cotone	Tonnellate
62.02 B I a) II a) III a)	62.02—12, 13, 40, 42, 44, 46, 51, 59, 71, 72, 74	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, non a maglia, di cotone	
62.02 B IV a)	62.02—83, 85	Tende ed altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di cotone	
62.03	62.03—11, 13, 15, 17, 20, 30, 40, 51, 59, 97, 98	Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia	
62.05 C	62.05—20	Torcioni, strofinacci, non a maglia	
ex 62.05 A	ex 62.05—01	Altri manufatti confezionati, non a maglia, di cotone,	
ex 62.05 B	ex 62.05—10	compresi i modelli di vestiti	
ex 62.05 E	ex 62.05—93 ex 62.05—95 ex 62.05—99		

10. L'importazione in Spagna dei prodotti di cui al paragrafo 9 originari degli stati membri è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Per qualsiasi quantitativo domandato, questo documento è rilasciato oppure vistato, senza spese, dalla competente autorità spagnola, entro un termine massimo dei cinque giorni lavorativi successivi al deposito, secondo la legislazione nazionale in vigore, di una dichiarazione oppure di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore degli stati membri, qualunque sia il luogo di stabilimento dello stesso nella Comunità.

La dichiarazione o domanda dell'importatore contiene:

- il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;
- la designazione del prodotto, con l'indicazione
 - della denominazione commerciale,
 - della voce tariffaria o del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero,
 - dello stato membro d'origine;
- l'indicazione del prodotto nell'unità indicata nella colonna 4 dell'elenco che figura nel paragrafo 9;
- la data o le date previste per l'importazione.

Il Regno di Spagna può richiedere indicazioni supplementari, senza che possa risulterne un ostacolo alle importazioni.

Il presente paragrafo non osta all'importazione definitiva dei prodotti interessati se la quantità dei prodotti presentati all'importazione supera globalmente per meno del 5% quella indicata nel documento di importazione.

11. Il Regno di Spagna comunica alla Commissione nel corso dei primi dieci giorni del secondo trimestre successivo al trimestre in questione, ripartendole per voce tariffaria, codice NIMEXE e stato membro d'origine, le importazioni effettuate, espresse in unità indicate nella colonna 4 dell'elenco che figura nel paragrafo 9.

Disposizioni comuni

12. Al fine di un'analisi approfondita della situazione la Commissione e le autorità spagnole procedono, almeno ogni trimestre, allo studio dello stato degli scambi e delle prospettive degli stessi.

ALLEGATO C

Flessibilità di cui all'articolo 3

Le disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 3 del presente protocollo sono fissate secondo le modalità seguenti:

- riporto dei quantitativi rimasti inutilizzati nel corso di un anno sui quantitativi corrispondenti dell'anno successivo fino a concorrenza del 9% dei quantitativi interessati dell'anno d'applicazione effettiva;
- anticipazione nel corso di un anno di una parte dei quantitativi fissati per l'anno successivo fino a concorrenza del 5% dei quantitativi interessati dell'anno di utilizzazione. Queste esportazioni anticipate sono dedotte dai quantitativi corrispondenti fissati per l'anno successivo.

Protocollo N. 10

concernente la ristrutturazione della siderurgia spagnola

1. I piani di ristrutturazione delle imprese siderurgiche spagnole dovranno avere per effetto di limitare la capacità di produzione della siderurgia spagnola di prodotti CEE laminati a caldo a 18 000 000 di tonnellate alla fine del periodo di cui all'articolo 52 e dovranno essere compatibili con gli ultimi obiettivi generali «acciaio» adottati prima della data dell'adesione.

2. Dal momento dell'adesione la Commissione e il governo spagnolo valuteranno congiuntamente il grado di attuazione dei piani approvati dal governo spagnolo e trasmessi ufficialmente alla Commissione il 24 luglio ed il 1° agosto 1984, nonché la vitalità delle imprese siderurgiche interessate da detti piani.

3. Nel caso in cui la vitalità di queste imprese non sia assicurata in maniera soddisfacente al termine di un periodo massimo di tre anni dopo l'adesione, la Commissione, previo parere del governo spagnolo, proporrà alla fine del primo anno successivo all'adesione di apportare complementi a detti piani in modo da raggiungere la vitalità delle imprese in questione al termine dei piani.

4. La Commissione e il governo spagnolo valuteranno del pari, dal momento dell'adesione, la vitalità delle imprese per le quali i piani di cui al punto 2. non prevedono il versamento di alcun aiuto dopo la data dell'adesione. Nel caso in cui la loro vitalità non sia assicurata in maniera soddisfacente al termine di un periodo massimo di tre anni dopo l'adesione, la Commissione, previo parere del governo spagnolo, proporrà, dalla fine del primo anno successivo all'adesione, misure di ristrutturazione in modo da raggiungere la vitalità delle imprese in questione al più tardi alla fine del periodo di tre anni sopra menzionato.

5. Gli eventuali aiuti alla siderurgia spagnola nel quadro dei complementi di piano previsti al punto 3. o delle misure previste al punto 4. saranno notificati

preventivamente, e al più tardi al termine del primo anno successivo all'adesione, dal governo spagnolo alla Commissione. Il governo spagnolo attuerà i progetti soltanto con l'autorizzazione della Commissione.

La Commissione valuterà i progetti in funzione dei criteri e secondo le procedure che figurano nell'allegato del presente protocollo.

6. Durante il periodo di cui all'articolo 52 dell'atto di adesione le forniture spagnole di prodotti siderurgici CEE sul resto del mercato comunitario dovranno soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il livello delle forniture spagnole nel resto della Comunità durante il primo anno successivo all'adesione sarà quello che la Commissione fisserà, previo accordo del governo spagnolo e previa consultazione del Consiglio, nel corso dell'anno precedente l'adesione. Se alla data dell'adesione non è stato possibile raggiungere un accordo su questo punto, il livello delle forniture sarà determinato al più tardi due mesi dopo l'adesione dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio.

Dato che queste forniture dovranno tuttavia essere liberalizzate dal momento della fine del regime transitorio, allo scopo di assicurare una transizione armoniosa il loro livello potrà essere aumentato prima della fine di detto regime, prendendo come minimale il livello del primo anno.

Qualsiasi aumento del livello sarà operato in funzione:

- dello stato d'avanzamento dei piani di ristrutturazione spagnoli, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalità delle imprese e delle misure necessarie per raggiungere questa vitalità, e